SENATO DELLA REPUBBLICA

– III LEGISLATURA –

(N. 56)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARELLI e ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1958

Norme riguardanti il passaggio alla carriera superiore, in base al titolo di studio, dei dipendenti statali di ruolo ex combattenti e reduci

Onorevoli Senatori. — Per effetto dell'articolo 47 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, i dipendenti statali, che parteciparono alla guerra 1915-18 in qualità di militari ed assimilati, ebbero la possibilità di chiedere ed ottenere il passaggio alla categoria superiore della stessa Amministrazione, purchè provvisti del prescritto titolo di studio.

Analogo provvedimento non è stato finora adottato in favore della benemerita categoria dei dipendenti statali di ruolo, ex combattenti e reduci della seconda guerra mondiale, forniti di titolo di studio superiore a quello richiesto per la carriera di appartenenza.

Con precedenti norme legislative, invece, si è provveduto ad accordare ai dipendenti statali avventizi di tutte le categorie ed ai soli subalterni di ruolo la possibilità di chiedere ed ottenere il passaggio a categoria superiore, in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni disimpegnate (e addirittura senza titolo di studio per l'inquadramento nelle carriere esecutive!). Tale

beneficio è stato concesso sia agli ex combattenti, sia a coloro che, durante la guerra, avevano occupato i posti lasciati liberi dai combattenti e dai partigiani.

S'impone, ora, l'obbligo a riparare a tale situazione sperequativa e paradossale, accordando anche ai dipendenti statali di ruolo, ex combattenti e reduci della guerra 1940-45, provvisti del prescritto titolo di studio, la possibilità di chiedere ed ottenere il passaggio alla carriera corrispondente al titolo di studio posseduto.

A tale fine, è stato predisposto il presente disegno di legge, la cui approvazione non inciderebbe sul bilancio statale. Infatti, il beneficio derivante dall'applicazione della proposta di legge in parola si riferisce ad un migliaio di dipendenti statali di ruolo, che già godono di una posizione economica pari, se non migliore, a quella prevista per la qualifica iniziale della carriera superiore.

Per le ragioni sopra enunciate, si fanno voti affinchè il presente disegno di legge sia accolto. LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I dipendenti statali in servizio di ruolo, che abbiano partecipato con buona condotta alle operazioni della guerra 1940-45 in qualità di militari ed assimilati e che siano in possesso del prescritto titolo di studio, potranno ottenere, ove lo richiedano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il passaggio alla carriera corrispondente al titolo di studio posseduto.

I dipendenti anzidetti, che siano riconosciuti meritevoli del passaggio di carriera da parte dei competenti Consigli di amministrazione, saranno immessi nei posti disponibili delle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive, di concetto ed esecutive; in mancanza di posti, saranno assorbiti in ragione delle vacanze che si verificheranno successivamente.